REGOLAMENTO (CEE) N. 499/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che fissa, per il 1986, il contingente iniziale che può essere applicato dalla Repubblica portoghese per taluni vini in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 269, paragrafo 2, dell'atto di adesione, fino alla fine della prima tappa, la Repubblica portoghese può mantenere restrizioni quantitative all'importazione di taluni vini in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, a norma del paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo, il contingente iniziale applicabile nel 1986 è fissato, per ciascun prodotto, al 3 % della media della produzione annua portoghese nel corso degli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali siano disponibili statistiche, oppure, se questo criterio conduce ad un volume più elevato, alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per le quali siano disponibili statistiche;

considerando che dalle statistiche attualmente disponibili risulta che, per fissare il contingente iniziale, occorre prendere in considerazione il primo dei criteri summenzionati;

considerando che, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, il contingente applicabile deve essere uguale al contingente iniziale, diminuito di un sesto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente iniziale che, in applicazione dell'articolo 269, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare all'importazione di taluni vini della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è indicato in allegato.

Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 tale volume è ridotto di un sesto.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del regime dei contingenti, di cui all'articolo 269 dell'atto di adesione, sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale per 1986 in hl
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	
	ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce A, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar:	
	— Vini, presentati sotto forma diversa dalle bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	234 000
	C. altri:	
	I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno	
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol	